

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 130 DEL
REGOLAMENTO DI ATENEIO PER L'AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITA' E DEGLI ARTT.
2222 E SEGG. DEL CODICE CIVILE.**

PREMESSO

- che il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 3/2017/14.4 del 07/04/2017 ha approvato l'avvio delle procedure per l'attribuzione dell'incarico di collaborazione e la pubblicazione del bando di valutazione comparativa per un contratto di prestazione d'opera, per lo svolgimento dell'attività "Progettazione e gestione di progetti formativi nell'ambito della simulazione di base e avanzata"; responsabile scientifico Dott. Pier Luigi Ingrassia Direttore del Centro SIMNOVA (Centro Interdipartimentale di Didattica Innovativa e di Simulazione in Medicina e Professioni Sanitarie);
- che è stato pubblicato il bando in data 21/04/2017 con scadenza 08/05/2017;
- che con Decreto del Direttore del Centro SIMNOVA Rep. 457 Prot. 7474 del 11/05/2017 sono stati approvati gli atti della procedura;
- che è risultato vincitore della selezione la Dott.ssa Aurora Falcone;

TRA

l'Università del Piemonte Orientale, Centro Interdipartimentale di Didattica Innovativa e di Simulazione in Medicina e Professioni Sanitarie (di seguito Centro SIMNOVA), codice fiscale n. 94021400026, rappresentata legalmente dal Direttore Generale Prof. Andrea Turolla

E

la Dott.ssa Aurora Falcone (di seguito il Collaboratore) CF FLCRRA82E62F952B nata a Novara il 22/05/1982 e residente a Casalino (NO) cap. 28060 - in Via Maglio 7

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELLA PRESTAZIONE

L'oggetto delle attività del Collaboratore è il seguente:

- rilevazione dei bisogni formativi nell'educazione continua, di base, e di didattica innovativa nell'ambito delle professioni sanitarie;
- progettazione di eventi formativi con l'uso di didattica innovativa e di simulazione di base e avanzata;
- gestione del processo di realizzazione ed erogazione della formazione;
- sviluppo di strumenti di valutazione del processo di apprendimento nell'ambito della didattica sanitaria;
- analisi e valutazione degli eventi formativi.

L'attività si svolgerà presso il Centro SIMNOVA con sede in Via Lanino 1, 28100, NOVARA

La prestazione dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte, in funzione delle esigenze organizzative di tempo, di luogo e di risultato del Centro SIMNOVA alle quali il collaboratore dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente all'aspetto tecnico dell'incarico, essendo escluso il vincolo di subordinazione.

Il contratto avrà la durata di 10 mesi, dal 15 maggio 2017 al 14 marzo 2018.

ART.2 – DISCIPLINA NORMATIVA

Il presente contratto configura un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

La disciplina fiscale è dettata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni e integrazioni e, in materia previdenziale, dalle disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il Centro SIMNOVA provvede alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni e alla copertura assicurativa per responsabilità civile del Collaboratore con onere a carico dello stesso.

Si applica, per quanto non previsto, la disciplina di cui al libro V titolo III capo II del Codice Civile.

Al presente contratto si applicano, inoltre, ricorrendone i presupposti, le disposizioni di cui al D. Lgs.vo 23/02/2000 n. 38 in materia assicurativa contro gli infortuni.

ART. 3 - CORRISPETTIVO

Il compenso lordo ammonta a € 15.300,00, esclusi gli oneri previdenziali ed assistenziali per le quote a carico dell'ente.

Tale compenso complessivo verrà erogato in forma bimestrale posticipata; allo scopo, il Collaboratore si impegna a tenere un documento aggiornato nel quale dovrà riportare l'attività svolta nel periodo di riferimento e che dovrà essere consegnato all'ufficio liquidatore, previa firma del responsabile scientifico delle attività dott. Pier Luigi Ingrassia.

Il pagamento sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente intestato alla Dott.ssa Aurora Falcone, il cui codice IBAN dovrà essere debitamente comunicato agli Uffici amministrativi.

Il Dipartimento non sarà in alcun modo responsabile nel caso di modificazioni delle suddette modalità di pagamento non portate a conoscenza con mezzi idonei ai sensi dell'art. 1396 del codice civile.

ART. 4 – TUTELA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

I dati personali del prestatore acquisiti nell'ambito del procedimento vengono raccolti dall'Università e conservati negli archivi degli uffici competenti. Il rifiuto di conferire i propri dati da parte del prestatore esonera il Dipartimento di sottoscrivere ed eseguire il contratto.

Tutti i dati acquisiti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla gestione del presente contratto.

Sono fatti salvi i diritti dell'interessato di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il Collaboratore si impegna a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui potrà venire a conoscenza nel corso della sua prestazione, in osservanza del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e della disciplina prevista in merito dal codice penale vigente.

ART. 5 – RECESSO E CLAUSOLA SOSPENSIVA

Le parti pattuiscono che è fatta facoltà da parte di entrambi di recedere dal contratto con un preavviso minimo di 2 settimane. Tale preavviso dovrà essere esercitato in forma scritta con data certa.

La parte che recede dal rapporto di collaborazione senza l'osservanza del periodo di preavviso, deve alla controparte una indennità equipollente proporzionata alle giornate di preavviso non svolto con il criterio dei giorni di calendario.

E' previsto il recesso per giusta causa, laddove si verifichi una grave motivazione che impedisca lo svolgimento del rapporto collaborativo nel quale caso l'istituto del preavviso non è previsto.

ART. 6 – PENALITA'

Qualora il Collaboratore dovesse incorrere in ritardo rispetto al termine finale di cui all'art. 1, sarà sottoposto ad una penalità nella misura dell'5% dell'importo pattuito, fino ad un massimo di un decimo del costo della prestazione. Raggiunto il limite massimo senza che il Collaboratore abbia compiuto la prestazione pattuita, il Dipartimento avrà la facoltà di rescindere il contratto e di chiedere il risarcimento del danno dovuto per la mancata prestazione. Dette penalità non saranno applicate se il ritardo fosse dovuto a causa non imputabili al Collaboratore.

ART. 7 – REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

La registrazione avviene in caso d'uso a norma dell'art.5, punto 2 del D.P.R. 26/4/1986 n.131 e dell'art. 1 lett. b) della Tariffa parte seconda annessa al medesimo Decreto del presidente della Repubblica.

ART. 8 – FORO COMPETENTE

Le parti dichiarano di accettare la competenza del Foro di Torino.

Novara, 11/05/2017

Università del Piemonte Orientale

Il Direttore Generale Prof. Andrea Turolla



Collaboratore

Dott.ssa Aurora Falcone



Ai sensi dell'art.1341 C.C. il Collaboratore dichiara di avere letto ed approvato tutte le parti del presente contratto, con specifico riferimento agli artt. 1,5,6,7.

Collaboratore

Dott.ssa Aurora Falcone

